



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 40 del 13.07.2009

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. (Art. 42, comma 2 lett.m) D.Lgs. n. 267/2000)

LL'anno **duemilanove** il giorno **tredici** del mese di **luglio** alle ore 20.30 nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Pres.	Ass.	
X		1. Luigia Greco
X		2. Lucia Salvato
X		3. Maria Morena Lucà
X		4. Roberto Salvatore Licciardo
X		5. Paolo Anelli
X		6. Simone Greco
X		7. Alessandro Lorenzano
X		8. Carmine Scorziello
X		9. Mario Oro
X		10. Maria Cristina Tosi
X		11. Rosario Zannone
X		12. Nicoletta Borla
X		13. Danilo Rolando Garbetta
X		14. Marco Toni
X		15. Davide Alessio Barbieri
X		16. Raffaella Milesi

Pres.	Ass.	
X		17. Oscar Loqoteta
X		18. Diego Armando Scanzano
X		19. Carmine Di Pasca
X		20. Emanuele Patti
X		21. Corrado Biondino
X		22. Marco Segala
	X	23. Daniele Castelgrande
X		24. Alfio Catania
X		25. Maurizio Broccanello
X		26. Stefano Dornetti
X		27. Roberto Curcio
	X	28. Luca Giuseppe Favetti
X		29. Giovanna Bugada
X		30. Sergio Morelli
X		31. Francesco Marchini

Totale Presenti: 29

Totale Assenti: 2

Sono presenti gli Assessori: Stefanoni, Cardella, Mercanti, Rossi, Granata, Lonetti, Filipazzi;

Assiste il Segretario Generale Fausto RUGGERI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Lucia SALVATO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. m) D.lgs. n. 267/2000 necessita definire gli indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;

Ritenuto di provvedere al predetto adempimento per permettere al Sindaco di effettuare le nomine e le designazioni nel rispetto dei termini di 45 giorni dall'insediamento di questo Consiglio Comunale;

Richiamato lo Statuto Comunale ed in particolare l'art.29, nonché gli art. 77 e 78 del vigente regolamento di funzionamento di Consiglio Comunale in base al quale deve essere attivata la procedura di pubblicazione dell'elenco dei rappresentanti da nominare o designare in Enti, Aziende ed Istituzioni e di comunicazione dello stesso ai Capigruppo consiliari, agli organismi ed alle associazioni di partecipazione popolare;

Visto che oltre che le indicazioni per la nomina e designazioni devono essere previste le norme per la revoca e decadenza dei rappresentanti;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espressa dal responsabile di servizio così come previsto dall'art.49, I° comma, del DLgs.267/00;

Con voti favorevoli 19, su 29 Consiglieri presenti, 19 votanti e 10 astenuti (Patti, Biondino, Segala, Broccanello, Catania, Dornetti, Curcio, Bugada, Morelli, Marchini)

D E L I B E R A

Di fissare, per quanto premesso, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett.m) del D.Lgs. n. 267/2000, gli indirizzi per la nomina e la revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni così come risulta dall'allegato documento che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Quindi, il Consiglio Comunale, ad unanimità (non partecipa alla votazione il Sindaco) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.



Comune di San Giuliano Milanese
Servizio Segreteria Generale

**INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,
AZIENDE ED ISTITUZIONI**

PREMESSA

Le norme di cui al presente documento si applicano per la nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune – non consiglieri comunali – presso enti, aziende ed istituzioni, comunque in conformità alle previsioni delle leggi, degli statuti e di regolamenti vigenti nelle realtà presso le quali eserciteranno le loro funzioni.

ART. 1
REQUISITI DELLE CANDIDATURE

Sono ammessi alle candidature i cittadini italiani in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
Restano comunque fermi i divieti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti degli enti, aziende e istituzioni ai quali le candidature si riferiscono.

Non possono essere nominati o designati coloro che abbiano ricoperto i medesimi incarichi negli stessi enti, aziende o istituzioni, nei precedenti due periodi di carica consecutivamente.

Riassuntivamente i requisiti essenziali indispensabili per essere nominati, devono essere, in ogni caso professionalità, competenza, rigore morale, capacità di conduzione di un'ente o azienda pubblica, osservanza degli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale.

Non possono essere nominati coloro che svolgano attività professionali o imprenditoriali o intrattengano rapporti di consulenza che siano incompatibili o configgenti con gli scopi e gli interessi dell'Ente, dell'azienda e dell'attuazione, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento, di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali gli enti derivati sono stati costituiti e che operano nel medesimo territorio; coloro che sono legati da vincoli di parentela ed affinità entro il quarto grado con il direttore o i dirigenti dell'ente derivato; coloro che trovandosi in situazione di privato interesse, incompatibile con il corretto ed indipendente svolgimento della funzione che sono chiamati a svolgere, fanno venir meno i principi di indipendenza e terzietà rispetto agli interessi amministrati.



ART. 2 PUBBLICIZZAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze determinate dalla legge e dallo Statuto, nel rispetto dei termini di legge, emette, per la determinazione dei rappresentanti del Comune in enti e istituzioni, un avviso pubblico, al quale va data la più ampia diffusione, contenente:

- a) l'ente, azienda o istituzione, al quale si riferisce la candidatura e il numero dei rappresentanti da designare;
- b) i soggetti che possono presentare la candidatura;
- c) i requisiti e i limiti delle candidature;
- d) le modalità di presentazione delle candidature;
- e) il periodo di esposizione dell'avviso, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, e il termine di presentazione delle candidature.

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature possono essere presentate, oltre che dagli organi preposti alla nomina, anche da:

- a) ciascun consigliere comunale;
- b) dalle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 37 dello statuto comunale.

Ogni proponente deve dimostrare di possedere i requisiti che lo legittimano a presentare la candidatura.

Ogni proponente può presentare non più di due candidati per ente, azienda o istituzione.

ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature sono indirizzate al Sindaco entro il termine fissato dall'avviso pubblico.

Le candidature devono essere accompagnate dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell'interessato, di possesso dei requisiti di nomina e di insussistenza delle condizioni di divieto di cui all'art. 1 del presente documento.

Il candidato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- di non rientrare nei casi contemplati dall'art. 15 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 così come modificata dalla Legge n. 16/1992 (disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
- di non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione e di non aver in corso procedimenti per i medesimi reati.



a) curriculum, sottoscritto dal candidato, completo di dati anagrafici, dei titoli posseduti e di ogni altra informazione atta a valutare la competenza tecnica e professionale, l'esperienza amministrativa generale, la specifica esperienza di amministrazione in enti, aziende o istituzioni, società di carattere pubblico o privato.

Le dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma precedente vanno rese nelle forme previste dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 5 NOMINA DEI CANDIDATI

Il Sindaco, sulla base delle candidature legittime, nomina i rappresentanti del Comune in enti, azienda e istituzioni, in completa autonomia di giudizio, tenendo conto dei seguenti indirizzi ed elementi di valutazione.

I rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni devono possedere competenze tecniche e professionali atte alla carica da ricoprire, devono avere competenza amministrativa generale o esperienza in ambiti di amministrazione in enti, azienda, istituzioni e società di carattere pubblico o privato; devono inoltre possedere capacità di attuare gli indirizzi programmatici espressi dagli organi comunali.

Per tutte le nomine e le designazioni va applicato il principio della pari opportunità.

Il documento con cui il Sindaco fissa gli obiettivi che il rappresentante del Comune dovrà perseguire all'interno dell'ente, dell'azienda o istituzione in cui viene nominato, deve essere sottoscritto dal medesimo per accettazione al momento della nomina o designazione; in tale documento dovranno essere indicate le modalità di presentazione della relazione sull'attività.

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, il provvedimento di nomina e il documento che fissa gli obiettivi che il rappresentante del Comune dovrà perseguire, allegando il relativo curriculum.

ART. 6 REVOCA E DECADENZA

I rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni, decadono o vengono revocati con provvedimento motivato dall'organo che li ha nominati secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dei rispettivi enti, aziende o istituzioni.

Possono altresì essere revocati dallo stesso organo che ha effettuato la nomina, con motivato provvedimento, qualora sussistano gravi motivi di incompatibilità o di incoerenza con la carica ricoperta o di contrasto con gli indirizzi programmatici del Comune. La decadenza e la revoca hanno effetto dalle date della notifica.



ART. 7 COMUNICAZIONE E TERMINI

Della revoca, decadenza o decesso di un commissario va data immediata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Così pure del provvedimento di surroga, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza, previa riapertura dei termini per la presentazione di nuove candidature, a mezzo di avviso pubblico.

In caso di dimissioni, queste vanno presentate per iscritto al Sindaco, tramite il protocollo.

Il Sindaco dovrà provvedere alla surroga entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, previa riapertura dei termini per la presentazione di nuove candidature, a mezzo di avviso pubblico.

ART. 8 PROPOSTA AL SINDACO DI REVOCA DA PARTE DEL CONSIGLIO

Per quanto attiene alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, il Consiglio Comunale, nell'ambito dei propri poteri di indirizzo e controllo stabiliti dalla legge 267/2000 art. 42 e dallo statuto art. 12, può approvare una mozione di sfiducia nei confronti dell'operato di un Consiglio di Amministrazione proponendone al Sindaco la revoca, su iniziativa di due quinti dei componenti del Consiglio Comunale che sottoscrivano un documento in tal senso.

Il documento di cui al comma precedente deve contenere in modo dettagliato i motivi della sfiducia, dovuti alla constatazione che l'operato del Consiglio di Amministrazione è in grave contrasto con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, oppure che i risultati della gestione dell'azienda siano gravemente insufficienti.

La mozione viene approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale, che votano per appello nominale.

Il Sindaco, preso atto della mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Comunale, può, se lo ritiene, revocare il mandato all'intero Consiglio di Amministrazione sottoposto a sfiducia, nominando un nuovo Consiglio nel termine massimo di quarantacinque giorni, in caso contrario il Sindaco è tenuto a motivare le ragioni che determinano la scelta di non revocare il Consiglio sottoposto a sfiducia.

ART. 9 NOMINE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Comune di San Giuliano Milanese

Il Consiglio Comunale, per la nomina dei propri rappresentanti non consiglieri, applica in quanto compatibili le norme del presente documento.

ART. 10
NORMA FINALE

Il presente atto di indirizzo non può essere in contrasto con le leggi e normative vigenti.